N-1103 - 7 NOV. 2006



del E 7 NOV. 2006

# REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA

SEZIONE PRIMA CIVILE

- 7 NOV. 2006

Composta dai Sigg.:

DOTT. GUIDO MARLETTA

PRESIDENTE

Ra 1462

Cron. 600 P

DOTT. ANGELO GIORLANDO

**CONSIGLIERE** 

DOTT. CLARA CASTRO

CONSIGLIERE RELEST.

ha emesso la seguente

#### SENTENZA

nella causa iscritta al n°26 ruolo generale degli affari contenziosi Oggetto:Risoluzione civili dell'anno 2002, avente come preliminare di vendita.

#### TRA

residente in Catania nata a elettivamente domiciliata via L in Catania via G. Leopardi n.63 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Cicero che la rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata a margine dell'atto di appello

#### **APPELLANTE**

E

e residente a Reggio nato ... Emilia elettivamente domiciliato in Catania via L. Rizzo n.29 presso lo studio dell'avv. Nino Giannitto che lo

rappresenta e difende anche disgiuntamente, insieme con l'avv. Fausto Giannitto per procura a margine della comparsa di risposta

**APPELLATO** 

E residente in H.S.

#### APPELLATA CONTUMACE

La causa è stata posta in decisione all'udienza di discussione del 3.05.2006.

### CONCLUSIONI

Il procuratore dell'appellante ha concluso: "Voglia l'Ecc.ma corte di Appello adita, in riferimento a quanto eccepito al punto VI, rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art.354 c.p.c. ovvero ordinare l'integrazione del contraddittorio in appello ai sensi dell'art.331 c.p.c. con termine per la notificazione della citazione alla Ammettere, U.S. Curatela del Fallimento di comunque, i mezzi di prova come richiesti e cioè: la testimonianza di

e del Sig.

D.P.

M.S. articolati di cui al punto V; l'ordine di esibizione al Credito Italiano Agenzia di Reggio Emilia, via Emilia S. Stefano, degli originali dei due assegni nn.4216771 e 4216772 e degli altri quattro al momento tratti sul proprio conto agli atti in copia a firma di B.F. corrente n.40879/00; Ritenendo inammissibile e/o nulla la prova ovvero valutandola alla luce di P.C. testimoniale del. quanto esposto al punto IV - in ogni caso riformare con qualsiasi formula l'appellata sentenza, per l'effetto.

- A) rigettando tutte le domande del **B.E** introduttivo del giudizio, ivi compresa quella di convalida del sequestro conservativo sui beni della **L.L.**;
- B) dichiarando la nullità per simulazione assoluta dell'atto pubblico di vendita del 24.10.1987 rogato in Vulcano (Lipari) dal notaro Giovanni Pajno e registrato in Messina il 12.11.1987 ai nn. 29263/24626;
- C) dichiarando la nullità per simulazione relativa soggettivo per interposizione fittizia nella persona dell'alienante del simulato contratto preliminare di vendita del 10.12.1989 tra la 2.2.

  col : e 3.F. anche perché quest'ultimo era consapevole e pienamente a conoscenza dell'artificio simulatorio. Ovvero, ancora, accogliere le altre conclusioni tutte, formulate in via gradatamente subordinata e riconvenzionale nell'atto di comparsa di costituzione e risposta del 21.01.1992 di cui al procedimento di primo grado. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio. Salvis juribus."

Il procuratore dell'appellato ha concluso: "Chiede alla Corte di Appello rigettare l'appello con le statuizioni consequenziali in ordine alle spese del giudizio. In particolare rigettarsi la richiesta di integrazione del contraddittorio con la chiamata della curatela del fall. N.S., la richiesta di perizia calligrafa, la richiesta di esibizione degli originali degli assegni da parte del Credito italiano, la richiesta di prova per testi: confermando, in definitiva, la sentenza di primo grado in ogni sua parte."

## Posta così la causa in decisione

Æ.

riurlita in camera di consiglio ha osservato

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso di data 8-11-91 **B.F.**, esponeva che con scrittura privata di data 10-12-89 aveva promesso di acquistare da

Nazionale n.33, per l'importo di lire 155.000.000; che l'immobile era stato promesso libero da pesi ed oneri ad eccezione di una ipoteca a favore della B.A.E. che parte acquirente si era accollata scontando dal prezzo pattuito la somma di lire 31.000.000;

che dopo avere versato la somma di lire 60.000.000 era venuto a conoscenza dell'esistenza di una procedura esecutiva sull'immobile e su altri beni della promittente venditrice;

che nonostante ciò, aveva invitato la "L.L. presso lo studio del notaio Galeardi per il 7-11-1991 per la stipula del rogito; che la stessa non si era presentata.

Ciò premesso, assumendo di voler chiedere la risoluzione del contratto, la restituzione dei 60 milioni versati ed il risarcimento del danno, temendo di perdere le garanzie del proprio credito, chiedeva disporsi sequestro conservativo sui beni della

In data 12-11-91 il Presidente del Tribunale autorizzava il chiesto sequestro conservativo sino alla concorrenza di lire 60 milioni.

Con successiva citazione del 25-11-91 il B.F. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Catania la L.L. chiedendo dichiararsi risolto il contratto preliminare con la predetta intercorso il 10-12-89 e condannare la convenuta al rimborso dell'acconto di

lire 60.000.00 ed al risarcimento del danno che chiedeva in lire 60 milioni; il tutto con vittoria di spese e compensi.

Costituitasi la **L.L.** contestava la domanda ed esponeva che ella, professoressa di matematica, per favorire una sua ex allieva,

A.S. che si era dichiarata vittima di manovre estortive, aveva nel 1987 simulatamente dalla predetta acquistato, con atto in notar Pajno del 24-10-87, vari immobili tra cui la villetta oggetto del giudizio;

che nel 1989, la W.S. si era a lei presentata unitamente al

**B.F.**, ed asserendo di avere concluso positivamente ed autonomamente trattative per la vendita della villetta di cui sopra con il predetto **B.F.**, l'aveva invitata a stipulare con quest'ultimo un ulteriore fittizio preliminare;

che il **B.F.** era perfettamente consapevole che essa era solo l'apparente intestataria della villetta.

Rilevava ancora che il preliminare prevedeva che la stipula sarebbe dovuta avvenire non oltre il dicembre 1992; che oltre i 31 milioni il prezzo doveva essere versato quanto a 15 milioni alla stipula del preliminare e quanto al residuo in più scadenze entro il 20-12-90; che dei vari importi, ella aveva ricevuto solo i 15 milioni alla stipula del preliminare, somma che aveva immediatamente versato alla **H.S.**, per il resto niente.

Trattandosi di atti simulati chiedeva rigettarsi tutte le domande del

**B.F.**, compresa quella di convalida del sequestro;

che si dichiarasse la nullità per simulazione assoluta dell'atto pubblico di vendita del 24-10-87, intercorso tra lei e la .....................;

R



che si dichiarasse la nullità per simulazione relativa soggettiva, per interposizione fittizia di persona dell'alienante del preliminare di vendita del 10-12-89 intercorso tra lei ed il 18. F.

che si dichiarasse l'efficacia del dissimulato contratto preliminare in capo ai reali contraenti H.S. e B.F. ;

in subordine, che si dichiarasse risolto il preliminare per colpa del **B. F.**, con conseguente condanna al risarcimento del danno; che si estromettesse essa convenuta dal giudizio;

in via ancora più subordinata che si riducesse a lire 15 milioni la somma a cui ella avrebbe dovuto essere condannata in dipendenza del preliminare; il tutto con vittoria di spese e compensi anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

Veniva, quindi, autorizzata la chiamata in giudizio della H.S. che, però, rimaneva contumace.

Nel corso del giudizio veniva ammessa ed espletata prova testimoniale.

Con sentenza del 21-5/25-6-2001 il Tribunale di Catania dichiarava risolto il contratto preliminare per inadempimento della L.L. che condannava a restituire l'acconto ricevuto nella misura di lire 60 milioni, a risarcire il danno e a pagare le spese del giudizio; convalidava il sequestro conservativo.

Avverso tale decisione ha proposto appello la L.L. deducendo che la vicenda oggetto del giudizio era stata già esaminata e risolta dal Tribunale di Arezzo che con sentenza n.67 del 22-1-98 aveva dichiarato la nullità per simulazione assoluta dell'atto pubblico di vendita in notar Pajno del 24-10-1987 nonché l'inefficacia per

interposizione fittizia, nella persona dell'alienante, della scrittura privata del 10-12-89 tra essa L.L. ed il B.F.;

che in ogni caso, sussistevano in atti numerosi elementi ( che analiticamente indicava) che dimostravano come il **8.F.** fosse stato pienamente consapevole dell'accordo simulatorio e che si fosse servito di essa **L.L.** quale strumento per mettere al riparo la compravendita da eventuali pretese dei terzi creditori della **H.3.**;

che il giudice aveva omesso di pronunciare su altre domande da lei formulate;

Chiedeva pertanto che, previa ammissione dei mezzi istruttori richiesti, in accoglimento dell'appello, si rigettassero le domande del **B.F.** e si accogliessero quelle da lei formulate in via

Costituitosi il **B.F.** contestava le censure mosse alla sentenza e ne chiedeva il rigetto con vittoria di spese.

La **H.S.** ritualmente citata non si costituiva.

riconvenzionale in primo grado.

Dalle dichiarazioni rese in sede di notifica dal dott. C.c.

già curatore del fallimento **H.S.** emergeva che la procedura era già chiusa.

Sulle conclusioni precisate come in atti la causa veniva posta in decisione all'udienza collegiale del 3-5-2006.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE



Preliminarmente va dichiarata la contumacia di . H.g. che ritualmente citata non ha curato di costituirsi in giudizio.

Osserva, quindi, la Corte che nel corso del giudizio sono state allegate agli atti sia la sentenza del Tribunale di Arezzo di data 22-1-98, pronunciata nel giudizio n.1367/93 svoltosi tra la curatela del fallimento della M.S. nei confronti della L.L., del B.F. e della Banca Agricola Etnea, avente ad oggetto la dichiarazione di simulazione dell'atto in notar Pajno del 24-10-87 e la revocatoria dell'atto posto in essere dalla titolare apparente L.L. con il B.F.; sia la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Firenze in data 14-12-2001/7-2-2002, confermativa della prima; sia la certificazione di data 11-10-2004, rilasciata dalla Cancelleria della Corte di Appello di Firenze attestante la mancata presentazione del ricorso per Cassazione avverso la su indicata sentenza della Corte di Appello.

Il Tribunale di Arezzo con la su indicata sentenza, in accoglimento della domanda della curatela dichiarò, tra l'altro, la simulazione assoluta dell'atto in Notar Pajno intercorso tra la H.S. e la L.L. e l'inefficacia nei confronti della massa dei creditori del fallimento dell'atto di cui alla scrittura privata del 10-12-1989, intercorsa tra la L.L. ed il B.F.

Il giudizio si è svolto quindi tra le medesime parti dell'odierno giudizio ed ha riguardato questioni in parte coincidenti con quelle oggi in esame.

Ciò posto non può trarsi in dubbio che, essendo passata in giudicato detta decisione, gli accertamenti in essa contenuti fanno

stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa a norma dell'art. 2909 c.c.

In particolare, per come costantemente affermato dalla Suprema Corte, il giudicato sostanziale – che, in quanto riflesso di quello formale fa stato ad ogni effetto fra le parti per l'accertamento di merito, positivo o negativo, del diritto controverso – si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto, i quali rappresentano le premesse le premesse necessarie ed il fondamento logico giuridico della pronuncia, spiegando, quindi, la sua autorità non solo nell'ambito della controversia e delle ragioni fatte valere dalle parti (giudicato esplicito), ma estendendosi necessariamente agli accertamenti che si ricollegano in modo inscindibile con la decisione, formandone il presupposto, così da coprire tutto quanto rappresenta il fondamento logico giuridico della pronuncia (Cass. 23-12-99 n.14477; Cass 1-10-97 n.10196; Cass. Sez. U. 14-6-95 n.6689).

Ne consegue, per quanto sopra detto, che immodificabile è la pronuncia relativa alla accertata simulazione assoluta dell'atto in Notar Pajno, già definitivamente accertata dal Tribunale di Arezzo, per cui questa Corte, sulla identica domanda proposta dinanzi al tribunale di Catania e sulla quale nessuna statuizione è stata adottata con la sentenza impugnata non può che dare atto che sul punto esiste già un precedente giudicato.

Quanto all'accertamento della simulazione della scrittura privata di data 10-12-89 per interposizione fittizia di persona, richiesto dalla L.L., si osserva che con la sentenza impugnata il giudice ha





negato che vi fosse in atti la prova che all'accordo simulatorio avesse partecipato anche il B.F. ed ha quindi, rigettato la domanda volta alla declaratoria della nullità dell'atto, accogliendo di contro quella di risoluzione per inadempimento proposta dal B.F.

La decisione non può essere condivisa.

Invero, la sentenza del Tribunale di Arezzo, nel dichiarare l'inefficacia dell'atto suddetto nei confronti della massa dei creditori, ha in seno alla motivazione proceduto ad un accertamento di fatto, relativo alla esistenza " di un tipico caso di interposizione fittizia di persona", che per quanto sopra evidenziato, fa stato ad ogni effetto anche nel presente giudizio, posto che i fatti ivi accertati, si collegano in modo inscindibile con la decisione del presente giudizio di cui costituiscono il presupposto indispensabile. In quella sede si era infatti accertato che "..il B.F. era perfettamente al corrente della reale situazione..."

A tale convincimento i giudici aretini erano pervenuti sia in base alle dichiarazioni della  $\angle$ . $\angle$ . sia per avere esaminato "...un documento inviato dal **B.F.** alla **H.S.** ormai dichiarata fallita, nell'intento di porre fine alla controversia sorta a causa del promovimento di una espropriazione immobiliare....ove si prevedeva che, subordinatamente alla liberazione dell'immobile da tutti i pregiudizievoli gravami, la  $\angle$ . $\angle$ . si sarebbe impegnata a trasferire la proprietà del bene al **B.F.** con l'assenso della **H.S.**."

Avevano quindi evidenziato che " non è chi non veda come l'invio alla . **H.S.** della sopra descritta bozza di accordo, accompagnata

dalla richiesta di sottoscriverla e quindi rimetterla al un legale, non possa trovare altra spiegazione se non quella che la fallita, solo apparentemente estranea al successivo preliminare, era in realtà la vera ed effettiva interessata all'esito della lite."

La definitività di tale accertamento relativo alla partecipazione del **B.F.** all'accordo simulatorio, che porta a concludere per la nullità del negozio intercorso tra la **L.L.**, apparente venditrice ed il **B.F.**, evidenzia l'infondatezza delle domande dal predetto rivolte nei confronti della **L.L.**, domande che, pertanto, vanno tutte rigettate.

In accoglimento dell'appello, l'impugnata sentenza, per quanto sopra detto, deve essere riformata.

In considerazione della soccombenza, il **B.F.** va condannato al pagamento in favore della **L.L.** delle spese di entrambi i gradi del giudizio.

# P.Q.M.

rigetta le domande proposte da **B. F.** nei confronti di **L. L.** con atto di citazione del 25-11-1991;

dichiara la nullità, per interposizione fittizia di persona relativamente alla parte acquirente, del contratto intercorso tra



. L. L. e. B.F. in data 10-12-1989;

dà atto che la simulazione assoluta dell'atto pubblico ai rogiti in notar Pajno del 24-10-1987 rep. n.9324 ,racc. n.4745, intercorso tra

H. S.

e L. L.

è stata già dichiarata dal Tribunale di Arezzo con sentenza del 22-1-1998, passata in giudicato;

delle spese di entrambi i gradi del giudizio che liquida, quanto al primo grado in complessivi € 4.100,00, di cui € 100,00 per spese, € 1.000,00 per diritti, € 3.000,00 per onorario, oltre IVA e CPA come per legge e, quanto al secondo grado, in complessivi € 5.704,00, di cui € 204,00 per spese, € 1.500,00 per diritti, € 4.000,00 per onorario, oltre IVA e CPA come per legge.

Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Appello di Catania l'11-5-2006.

Il Consigliere estensore

Clarden 10

L CANCELLIERE CT

della Corte di Appello di Catania aggi 7 NOV 2006

Maddalera Alu)